

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, è istituito il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counselling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il servizio di assistenza e counselling di cui al comma 1 del presente articolo è erogato in presenza tramite uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al successivo comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati tramite il decreto ministeriale di cui al comma 5 del presente articolo.
3. Il team multidisciplinare opera alle dirette dipendenze dell'Ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il Consiglio di Istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività:
 - a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentali;
 - b) su richiesta del consiglio di classe e dietro autorizzazione del dirigente scolastico partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e di migliorarne l'efficacia, riportando gli esiti al dirigente e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento della dinamica relazionale, alla personalizzazione dell'offerta formativa ed alla valutazione degli alunni;
 - c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;
 - d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica-
4. L'attività del team multidisciplinare comprende le seguenti aree di intervento:
 - a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
 - b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;
 - c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo;

- d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva ed alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;
 - e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emozionalità, rivolti agli studenti;
 - f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;
 - g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
 - h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Il decreto di cui al primo periodo disciplina in particolare il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti, le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali, i titoli di accesso e le modalità di reclutamento, nonché l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi firmato il 9 ottobre 2020.
6. Il decreto di cui al comma 5 disciplina altresì le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Art. 2.

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire anche gli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti gli sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counselling.
2. L'attività degli sportelli di cui al presente articolo è finalizzata:
 - a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;
 - b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;
 - c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emozionalità.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari e previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ferma restando l'autonomia delle università, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli proporzionalmente al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 del presente articolo, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli di assistenza universitari con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso, alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

Art. 3

(Linee guida per lo sviluppo degli sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counselling).

1. Al fine di assicurare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale delle prestazioni rivolte ai minori e ai giovani adulti con disturbi in ambito neuropsichiatrico, nonché la concreta presa in carico dei soggetti interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta specifiche linee guida per l'istituzione e il rafforzamento di sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counselling nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.